

SINTESI SCHEMATICA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SOGGIORNO E LAVORO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI, APPLICATA IN CROAZIA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'attività lavorativa dei cittadini di paesi terzi nella Repubblica di Croazia è regolata dalle disposizioni delle seguenti leggi:

- Legge sul lavoro;
- Legge sulla repressione della discriminazione;
- Legge sugli stranieri;
- Legge sui cittadini dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) e i loro familiari (inclusi i cittadini di paesi terzi, se familiari), e
- Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende.

La legge fondamentale, ovvero la Legge sugli stranieri del 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, disciplina il lavoro dei cittadini di paesi terzi negli articoli 88-149. A differenza della Legge sugli stranieri precedentemente in vigore, che si applicava a tutti gli stranieri presenti sul territorio della Repubblica di Croazia, la nuova legge attualmente in vigore si applica esclusivamente ai cittadini di paesi terzi. Il rapporto di lavoro dei cittadini del SEE e dei loro familiari, invece, è disciplinato dalla Legge sui cittadini dei Paesi appartenenti al SEE e i loro familiari (inclusi i cittadini di paesi terzi, se familiari), mentre il lavoro dei lavoratori distaccati è disciplinato dalla Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende. Una modifica importante di questa legge è la liberalizzazione delle condizioni e delle procedure per l'assunzione di cittadini di paesi terzi, abbandonando così il modello di assunzione basato su quote prescritte.

Tipologie di permessi di soggiorno e relativa durata

Prima di instaurare un rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere al cittadino di paese terzo di presentare un permesso di soggiorno valido per la Repubblica di Croazia. I permessi di soggiorno differiscono per durata e si distinguono in:

- soggiorno temporaneo (fino a 90 giorni);
- soggiorno breve (fino a 1 anno) e
- soggiorno permanente.

Modalità di ingresso nella Repubblica di Croazia a fini lavorativi

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica di Croazia è disponibile un elenco di tutti i paesi, in cui, selezionando il paese di origine, una persona può verificare se necessita di un visto d'ingresso per entrare in Croazia o meno. In contesto lavorativo, si fa riferimento al visto d'ingresso di lunga durata (o di lungo soggiorno) (visto di tipo "D"). Il visto d'ingresso di lunga durata (visto di tipo "D") è un'autorizzazione all'ingresso nel paese, concessa qualora al cittadino di paese terzo sia stato approvato un soggiorno temporaneo, o sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e nel caso in cui per entrare in Croazia gli sia necessario un visto d'ingresso di breve durata. Questo visto d'ingresso è valido per uno o più ingressi, con una durata di validità fino a 6 mesi e un soggiorno consentito fino a 30 giorni.

La domanda per il visto d'ingresso di lunga durata (visto di tipo "D") deve essere presentata prima dell'ingresso in Croazia presso l'ambasciata o il consolato competenti o presso il centro di richiesta visti VFS Global.

Se la Croazia non dispone di un'ambasciata/consolato in un determinato paese, il richiedente può presentare domanda presso l'ambasciata/consolato croato più vicino.

La domanda per il visto di tipo "D" può essere presentata al massimo 2 mesi prima e non oltre 2 mesi dopo l'inizio della validità del permesso di soggiorno temporaneo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Croazia.

Un cittadino di paese terzo può lavorare nella Repubblica di Croazia in base a:

- 1) un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o un certificato di registrazione del lavoro, previa verifica del mercato del lavoro e parere positivo del Centro per l'impiego croato, oppure senza verifica del mercato del lavoro (art. 88, 90-138 della Legge sugli stranieri);

- 2) senza un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o un certificato di registrazione del lavoro (art. 89, 119 della Legge sugli stranieri e art. 6, art. 13-17 della Legge sui cittadini dei Paesi appartenenti al SEE e i loro familiari, inclusi i cittadini di paesi terzi, se familiari);
- 3) con un certificato di registrazione del lavoro per un periodo breve (fino a 30 giorni o fino a 90 giorni all'anno) per l'esecuzione di lavori contrattuali (art. 139-149 della Legge sugli stranieri);
- 4) tramite una dichiarazione di distacco per i lavoratori distaccati (art. 19 e 20 della Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende).

Esistono inoltre differenze a seconda del paese di origine dei cittadini di paesi terzi e del tipo di occupazione. Per quanto riguarda il paese di provenienza, possiamo distinguere tra disposizioni che si riferiscono a:

- 1) cittadini dei Paesi appartenenti al SEE e della Svizzera e i loro familiari (regolato dalla Legge sui cittadini Paesi appartenenti al SEE e i loro familiari);
- 2) cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in un altro Paese appartenente al SEE (art. 161-163 della Legge sugli stranieri, in conformità con la Direttiva 2003/109/CE);
- 3) cittadini di paesi terzi altamente qualificati (detentori della cosiddetta Carta Blu UE, art. 126-137 della Legge sugli stranieri) e altri cittadini di paesi terzi.

Tipologie di lavoro per cittadini di paesi terzi

In base al tipo di impiego e alla specificità delle mansioni, si distinguono le seguenti particolarità:

- 1) persone che svolgono lavoro subordinato (lavoratori in generale e lavoratori stagionali, art. 104-109 della Legge sugli stranieri);
- 2) persone che svolgono lavoro autonomo (lavoratori autonomi, che siano artigiani e imprenditori);
- 3) gruppi particolari di persone in base al tipo e alla natura del lavoro (ad esempio artisti, sportivi, insegnanti, funzionari militari, rappresentanti di comunità religiose, art. 110 della Legge sugli stranieri);

- 4) persone che svolgono attività fondamentali (art. 110 comma 1 punto 2 e art. 112-113 della Legge sugli stranieri);
- 5) persone che conducono progetti di investimento strategici (art. 110 comma 1 punto 19 e art. 115 della Legge sugli stranieri);
- 6) persone soggette a trasferimento intra-societario (art. 110 comma 1 punti 15, 16 e 30 e art. 116-123 della Legge sugli stranieri);
- 7) volontari e tirocinanti (art. 125 della Legge sugli stranieri);
- 8) nomadi digitali e
- 9) lavoratori distaccati che svolgono temporaneamente attività a nome e per conto del proprio datore di lavoro.

È importante notare che un cittadino di paese terzo può lavorare nella Repubblica di Croazia esclusivamente nelle mansioni per le quali gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o un certificato di registrazione del lavoro e solo presso il datore di lavoro per il quale è stato rilasciato tale permesso o certificato e con il quale è stato instaurato un rapporto di lavoro.

2. LAVORO BASATO SU PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, CON VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO

Perché un cittadino di paese terzo ottenga un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è necessario effettuare preliminarmente una valutazione del mercato del lavoro. I datori di lavoro che intendono assumere un cittadino di paese terzo per determinate mansioni devono, prima di presentare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rivolgersi all'ufficio regionale del Centro per l'impiego croato (Hrvatski zavod za zapošljavanje - HZZ) e richiedere l'esecuzione della valutazione del mercato del lavoro. La suddetta valutazione verifica la disponibilità di candidati idonei nel registro dei disoccupati e avvia un processo di mediazione per l'assunzione di lavoratori dal mercato del lavoro nazionale.

Oltre alla valutazione del mercato del lavoro, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è necessario ottenere un parere positivo da parte del Centro per l'impiego croato, come previsto dall'articolo 99 della Legge sugli stranieri. Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero deve presentare una richiesta al Centro per l'impiego croato specificando le condizioni del posto di lavoro. Successivamente, entro 15 giorni, un consulente

del Centro per l'impiego croato deve individuare lavoratori disoccupati che soddisfano tali condizioni e inviarli al datore di lavoro per un colloquio. In base ai risultati di questi colloqui, il consulente decide se il datore di lavoro può assumere un lavoratore straniero. Se il responso è positivo (ossia non ci sono lavoratori disoccupati disponibili per tale posizione), il datore di lavoro ha 90 giorni per presentare la richiesta di permesso di lavoro al Centro per l'impiego croato e al Ministero degli Affari interni.

Il Ministero, attraverso la questura o la stazione di polizia competenti, può rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro al cittadino di paese terzo che soddisfa le condizioni dell'articolo 59 della Legge sugli stranieri (condizioni per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo), basandosi sul parere positivo della sede territoriale del Centro per l'impiego croato. Se la valutazione del mercato del lavoro ha evidenziato l'assenza di candidati idonei nel registro dei disoccupati o l'impossibilità di soddisfare le esigenze tramite la mobilità interna, il datore di lavoro può richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro 90 giorni dalla ricezione dell'esito della valutazione.

Il datore di lavoro che assume un cittadino di paese terzo è tenuto, entro 8 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'attività lavorativa, a informare la questura o la stazione di polizia competenti in base al luogo di soggiorno del lavoratore e a presentare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere presentata dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro presso la questura o la stazione di polizia competenti per il luogo di soggiorno o di lavoro previsti, o per la sede del datore di lavoro. Il Ministero, attraverso la questura o la stazione di polizia competenti, decide sulla richiesta entro 15 giorni dalla sua presentazione.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato al cittadino di paese terzo per la durata necessaria all'esecuzione del lavoro o per la durata del contratto di lavoro, ma non oltre 1 anno. Eccezionalmente, può essere rilasciato con un periodo di validità inferiore o superiore. Pertanto, è prescritto un periodo di validità inferiore per:

- lavoratori stagionali, massimo 6 mesi.
- tirocinanti, massimo 6 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.

Un periodo di validità maggiore è prescritto nei seguenti casi:

- fino ad un massimo di 2 anni, per cittadini di paesi terzi impiegati come personale essenziale secondo il Protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
- fino ad un massimo di 3 anni, per trasferimenti intra-societari di dirigenti e specialisti;
- 2 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi, per cittadini di paesi terzi altamente qualificati (cosiddetta Carta Blu UE).

Se è necessario prorogare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso presso la questura o la stazione di polizia competenti per il luogo di soggiorno del cittadino di paese terzo. La decisione sulla proroga viene presa da parte della questura o della stazione di polizia competenti prima della scadenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in vigore.

Se per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è necessario un parere positivo del Centro per l'impiego croato, il Ministero degli Affari interni, attraverso la questura, può rilasciare il suddetto permesso solo se il richiedente soddisfa le condizioni per il soggiorno temporaneo, ovvero:

- dimostrare lo scopo del soggiorno temporaneo;
- possedere un documento di viaggio in corso di validità;
- disporre di mezzi di sostentamento;
- essere coperto da assicurazione sanitaria;
- fornire prova di assenza di condanne penali nel paese d'origine o in paesi in cui ha soggiornato per più di 1 anno prima dell'arrivo nella Repubblica di Croazia;
- non avere divieti d'ingresso o soggiorno nella Repubblica di Croazia, né segnalazioni nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per il divieto di ingresso;
- non rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica e
- aver ottenuto un parere positivo del Centro per l'impiego croato sull'assunzione di cittadini di paesi terzi.

Il Ministero degli Affari interni della Repubblica di Croazia richiederà d'ufficio, tramite la questura competente, un parere al Centro per l'impiego croato riguardo all'assunzione di un cittadino di paese terzo.

Il Centro per l'impiego croato emetterà un parere positivo sull'assunzione di un cittadino di paese terzo se verranno cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- se alla richiesta sono stati allegati il contratto di lavoro e la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti dal datore di lavoro nella valutazione del mercato del lavoro, riguardanti il livello di istruzione, le qualifiche professionali, l'esperienza lavorativa e tutti gli altri requisiti specificati dal datore di lavoro;
- se il datore di lavoro svolge un'attività economica in un settore registrato nella Repubblica di Croazia, ha adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi secondo le registrazioni ufficiali del Ministero delle Finanze, negli ultimi 6 mesi, ha impiegato almeno 1 lavoratore cittadino della Repubblica di Croazia o di un Paese appartenente al SEE o della Confederazione Svizzera, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno sul territorio della Repubblica di Croazia, non è stato condannato con sentenza definitiva per reati in materia di rapporti di lavoro e di previdenza sociale.

Sulla base di questa documentazione, il Centro per l'impiego croato emette il proprio parere e lo trasmette al Ministero degli Affari Interni, che prosegue con la procedura amministrativa. Un elemento cruciale di questa procedura è la presentazione del certificato comprovante l'assenza di precedenti penali dei paesi di origine del cittadino del paese terzo.

Le prove del rispetto dei requisiti saranno acquisite dal Centro per l'impiego croato d'ufficio e/o dal datore di lavoro.

L'ufficio regionale del Centro per l'impiego croato non emetterà un parere positivo per l'assunzione di un cittadino di paese terzo, se il numero di lavoratori cittadini della Repubblica di Croazia o di un Paese appartenente al SEE oppure della Confederazione Svizzera impiegati dal datore di lavoro è inferiore a 1/4 del totale dei dipendenti.

3. LAVORO BASATO SU PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, SENZA VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO NÉ PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO

In aggiunta a quanto precedentemente descritto riguardo il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o il certificato di registrazione del lavoro, esistono situazioni in cui, pur applicandosi le disposizioni menzionate, non è necessario effettuare una valutazione del mercato del lavoro né ottenere il parere positivo del Centro per l'impiego croato.

Tali situazioni sono le seguenti:

- rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;
- lavoratori stagionali nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della ristorazione o del turismo se prestano servizio fino a 90 giorni.

Inoltre, la Legge sugli stranieri definisce specifiche categorie di persone in base al tipo di lavoro, allo status e al paese di origine (art. 110-112 della Legge sugli stranieri). Trattasi di 30 categorie specifiche di cittadini di paesi terzi, tra cui:

- 1) corrispondenti stranieri, accreditati nella Repubblica di Croazia o reporter di media stranieri;
- 2) personale che svolge compiti fondamentali in società commerciali, filiali e rappresentanze;
- 3) individui che arrivano in Croazia per autoimpiego in una società commerciale in cui detengono almeno il 51% delle quote o in un'attività artigianale con almeno il 51% di proprietà;
- 4) cittadini di paesi terzi altamente qualificati che soddisfano i requisiti per la Carta Blu UE;
- 5) persone che forniscono servizi a nome o per conto di un datore di lavoro straniero senza diritto di stabilimento nel SEE e non affiliati, come specificato all'articolo 3, comma 1, punto 15 della Legge sugli stranieri;
- 6) insegnanti impiegati per lezioni nelle scuole in lingue delle minoranze nazionali;
- 7) atleti professionisti o operatori sportivi;
- 8) artisti impiegati in istituti culturali, specialisti in conservazione del patrimonio culturale, in biblioteconomia e archivistica nella Repubblica di Croazia;
- 9) persone impiegate in associazioni straniere registrate quali associazioni straniere nella Repubblica di Croazia e in almeno altri 3 paesi;
- 10) cittadini di paesi terzi componenti degli organi di rappresentanza di fondazioni straniere iscritte nel Registro delle rappresentanze di fondazioni straniere nella Repubblica di Croazia;
- 11) attuazione di programmi di mobilità per bambini e giovani che la Repubblica di Croazia conduce in collaborazione con altri Stati;

- 12) ricercatori scientifici assunti per posizioni scientifiche, scientifico-didattiche o di ricerca presso entità giuridiche che svolgono attività scientifiche e di ricerca;
- 13) professori madrelingua, lettori e altri docenti che insegnano presso istituti di istruzione superiore e altri istituti didattici croati o scuole internazionali e scuole di lingue straniere registrate;
- 14) persone che entrano nella Repubblica di Croazia per adempiere a trattati internazionali;
- 15) dirigenti, specialisti o tirocinanti soggetti a trasferimento intra-societario;
- 16) persone soggette per mobilità a lungo termine a trasferimento intra-societario;
- 17) persone che arrivano in Croazia per periodi e attività determinati, secondo accordi bilaterali tra Governo e Paesi terzi;
- 18) persone in formazione specialistica nel settore sanitario in Croazia in conformità con le normative che regolano il settore della sanità;
- 19) persone coinvolte nell'attuazione di progetti di investimento strategico o in qualità di beneficiari di misure di incentivazione conformemente alla normativa sulla promozione degli investimenti;
- 20) funzionari civili e militari di governi esteri che si recano nella Repubblica di Croazia per lavorare sulla base di un accordo di cooperazione con il Governo;
- 21) rappresentanti o personale di comunità religiose che svolgono esclusivamente attività religiose o caritative;
- 22) persone che svolgono tirocini presso missioni diplomatiche o uffici consolari accreditati nella Repubblica di Croazia;
- 23) volontari nell'ambito di programmi di scambio e cooperazione internazionale. Se il volontariato avviene al di fuori di tali programmi, è necessaria l'approvazione dell'ente competente per l'attuazione del programma di volontariato;
- 24) persone in tirocinio presso un'entità ospitante sulla base della Convenzione di formazione;
- 25) persone che svolgono tirocini, perfezionamenti o attività di volontariato nell'ambito di programmi dell'Unione, quali il programma Erasmus+ e i suoi successori per l'istruzione, la formazione, i giovani e lo sport, il programma del Corpo Europeo di Solidarietà, nonché altri programmi e iniziative internazionali promossi dai ministeri competenti per l'istruzione, la scienza e il volontariato, senza obbligo di fornire prova

del possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi da parte dell'entità ospitante;

26) persone che svolgono attività lavorative su imbarcazioni e sono iscritte nell'elenco di equipaggio;

27) persone che svolgono attività di supervisione e ispezione nella riparazione e costruzione di navi oppure attività di supervisione o ispezione della produzione, montaggio di attrezzature, macchinari e altri impianti sulla base di contratti di esportazione o di ordini da parte di committenti stranieri nel settore della cantieristica navale;

28) personale amministrativo, esperti, insegnanti e relatori di istituzioni culturali, educative e scientifiche straniere che svolgono attività nella Repubblica di Croazia nell'ambito di programmi di cooperazione culturale e educativa, nonché personale amministrativo, esperti, insegnanti e relatori di istituzioni culturali, educative e scientifiche straniere che hanno filiali nella Repubblica di Croazia, se provenienti dall'ente impresa madre

29) artisti, autori, personale tecnico e altro personale necessario che partecipa alla realizzazione di opere audiovisive complesse;

30) altre persone necessarie, escluse quelle soggette a trasferimento intra-societario, come definito nel Protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Esiste inoltre un'eccezione in questa categoria, per la quale non è necessario effettuare la valutazione del mercato del lavoro, ma è comunque richiesto il parere positivo del Centro per l'impiego croato (art. 99 della Legge sugli stranieri). Questa eccezione si applica alle professioni carenti indicate nell'art. 101 della Legge sugli stranieri.

In tal caso, il Consiglio direttivo del Centro per l'impiego croato emette una decisione e pubblica sul proprio sito web le eccezioni per categorie di professioni specificamente definite, tenendo conto del mercato del lavoro a livello nazionale, regionale o locale, dell'attuazione di progetti di investimento strategico e di altre circostanze rilevanti per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. L'elenco delle professioni carenti comprende quelle che presentano un deficit in tutte o solo in alcune regioni. Attualmente, ciò riguarda professioni nei settori dell'edilizia, del turismo, della ristorazione e delle tecnologie dell'informazione.

4. LAVORO SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, SENZA VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO NÉ PARERE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO

Un cittadino di paese terzo può lavorare nella Repubblica di Croazia senza necessità di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di un certificato di registrazione del lavoro, di una valutazione del mercato del lavoro e del parere del Centro per l'impiego croato, se dispone:

- 1) del soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare con un cittadino croato o con un cittadino di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata, di soggiorno permanente, di permesso di soggiorno per concessione dell'asilo o per protezione sussidiaria conformemente alla normativa sulla protezione internazionale;
- 2) del soggiorno temporaneo per unione civile con un cittadino croato, un cittadino di paese terzo con permesso di soggiorno di lunga durata, soggiorno permanente, asilo o protezione sussidiaria conformemente alla normativa sulla protezione internazionale;
- 3) del soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare o unione civile con un cittadino di paese terzo titolare di "Carta Blu UE" o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per trasferimento intra-societario
- 4) del soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare o unione civile con un cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata in un altro Paese appartenente al SEE;
- 5) del soggiorno temporaneo per motivi umanitari;
- 6) del soggiorno autonomo;
- 7) del soggiorno temporaneo come lavoratore distaccato;
- 8) del soggiorno temporaneo per motivi di ricerca ai sensi dell'articolo 74 della Legge sugli stranieri;
- 9) del soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare o unione civile con un ricercatore ai sensi dell'articolo 74 della Legge sugli stranieri;
- 10) del soggiorno temporaneo per motivi di studio, con possibilità di lavorare o di svolgere attività di autoimpiego per un massimo di 20 ore settimanali, salvo che il tirocinio studentesco faccia parte integrante del programma di studi;
- 11) dello status di alunno/allievo regolare, con possibilità di svolgere attività lavorative tramite intermediari autorizzati, senza instaurare un rapporto di lavoro e per un massimo di 20 ore settimanali;

- 12) del soggiorno temporaneo per una persona con permesso di soggiorno di lunga durata in un altro Paese appartenente al SEE;
- 13) dell'asilo o della protezione sussidiaria oppure è della condizione di richiedente protezione internazionale, conformemente alla normativa sulla protezione internazionale;
- 14) del permesso di soggiorno di lunga durata;
- 15) del soggiorno permanente.

I cittadini di paesi terzi che partecipano a eventi sportivi e competizioni in Croazia come rappresentanti di squadre, club o nazionali straniere non sono tenuti a ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o un certificato di registrazione del lavoro. Inoltre, uno studente, come menzionato all'articolo 73, commi 5 e 6, della Legge sugli stranieri, può lavorare o svolgere attività di autoimpiego fino a un massimo di 20 ore settimanali senza obbligo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o un certificato di registrazione del lavoro, come stabilito dall'articolo 89 della Legge sugli stranieri.

Un cittadino di paese terzo titolare di un valido permesso rilasciato per trasferimento intra-societario, emesso da un altro Paese appartenente al SEE, può lavorare presso un'entità stabilita nella Repubblica di Croazia che appartiene alla stessa società commerciale o a società collegate per un periodo massimo di 90 giorni in qualsiasi periodo di 180 giorni, senza l'obbligo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o un certificato di registrazione del lavoro (mobilità a breve termine per trasferimento intra-societario).

Disposizioni simili sono stabilite negli articoli 6 e 13 della Legge sui cittadini dei Paesi appartenenti al SEE e i loro familiari, in cui si prevede che un cittadino di un Paese appartenente al SEE e i componenti della sua famiglia, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno cittadini di un Paese appartenente al SEE ma abbiano comunque diritto di soggiorno nella Repubblica di Croazia, godono degli stessi diritti dei cittadini della Repubblica di Croazia ai sensi delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Un cittadino di un Paese appartenente al SEE e i componenti della sua famiglia possono lavorare nella Repubblica di Croazia senza necessità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o un certificato di registrazione del lavoro, rilasciati come previsto dalla normativa che regola il soggiorno dei cittadini di paesi terzi.

5. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO CON CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO PER UN PERIODO DETERMINATO DI BREVE DURATA (FINO A 30 O 90 GIORNI NELL'ANNO SOLARE) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CONTRATTUALI

Il Ministero, tramite la questura o la stazione di polizia, può rilasciare a un cittadino di paese terzo un certificato di registrazione del lavoro per l'esecuzione di lavori contrattuali di breve durata sul territorio della Repubblica di Croazia. Il certificato di registrazione del lavoro per l'esecuzione di lavori contrattuali può essere rilasciato per un massimo di 30 o 90 giorni in un anno solare.

In base al certificato di registrazione del lavoro fino a 90 giorni in un anno solare, possono prestare servizio i seguenti cittadini di paesi terzi:

- rappresentanti turistici o animatori, in conformità con la normativa che regola la fornitura di servizi turistici;
- rappresentanti turistici di agenzie turistiche straniere che operano sulla base di un contratto di fornitura di servizi stipulato con un'agenzia turistica nella Repubblica di Croazia;
- ricercatori impegnati in perfezionamento scientifico e professionale;
- ricercatori/rappresentanti di organizzazioni internazionali e ricercatori che parteciperanno all'attuazione di progetti scientifici di rilevanza per la Repubblica di Croazia;
- personale amministrativo, esperti, insegnanti e relatori di istituzioni culturali, educative e scientifiche straniere che svolgono attività nella Repubblica di Croazia nell'ambito di programmi di cooperazione culturale e educativa, nonché personale amministrativo, esperti, insegnanti e relatori di istituzioni culturali, educative e scientifiche straniere che hanno filiali nella Repubblica di Croazia, se provenienti dall'ente impresa madre;
- corrispondenti stranieri, accreditati nella Repubblica di Croazia o reporter di media stranieri;
- persone che svolgono attività di supervisione e ispezione nella riparazione e costruzione di navi oppure attività di supervisione o ispezione della produzione, montaggio di attrezzature, macchinari e altri impianti sulla base di contratti di esportazione o di ordini da parte di committenti stranieri nel settore della cantieristica

navale, per svolgere attività lavorative su imbarcazioni e iscritte nell'elenco di equipaggio;

- relatori che partecipano a convegni e seminari professionali;
- artisti e personale tecnico per eventi lirici, di balletto, teatrali, concertistici, di arti figurative ed altre manifestazioni culturali, nonché autori e artisti (interpreti o esecutori) nel campo dell'arte cinematografica e televisiva;
- specialisti in conservazione del patrimonio culturale, in biblioteconomia e archivistica;
- artisti, autori, personale tecnico e altro personale necessario che partecipa alle riprese di film ad alto budget;
- altro personale essenziale, escluse persone soggette a trasferimento intra-societario, nonché visitatori d'affari, come definito dal Protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per l'attuazione di accordi internazionali.

In base al certificato di registrazione del lavoro fino a 30 giorni nell'anno solare, possono prestare servizio i seguenti cittadini di paesi terzi:

- fornitori di formazione professionale, perfezionamento o istruzione per lavoratori impiegati da persone giuridiche e fisiche nella Repubblica di Croazia;
- dipendenti di un datore di lavoro straniero che è produttore di macchinari o attrezzature e che entrano nel Paese per motivi di consegna, montaggio o manutenzione degli stessi, ove il loro intervento sia condizione necessaria per la validità dei diritti di garanzia;
- persone fisiche e dipendenti di persone giuridiche di paesi terzi registrate per l'esercizio dell'attività funebre, in conformità con la normativa che regola il settore funebre;
- persone impiegate in occasione di fiere o manifestazioni espositive a cui partecipa il loro datore di lavoro;
- lavoratori occupati presso circhi o parchi divertimento;
- partecipanti a riprese per editoriali di moda o campagne pubblicitarie;
- personale di supporto per reportage, personale organizzativo e tecnico per manifestazioni e competizioni sportive;
- autori e artisti (interpreti o esecutori) nel campo della musica, delle arti scenico-musicali e della danza;

- personale di supporto per reportage, personale organizzativo e tecnico in formazione professionale presso una società commerciale affiliata a un datore di lavoro estero;
- fornitori di servizi di revisione e consulenza.

Un cittadino di paese terzo, una persona giuridica o fisica che intende avvalersi dei servizi o del lavoro di un cittadino di paese terzo ai sensi degli articoli 140 e 141 della Legge sugli stranieri, è tenuto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a presentare una richiesta di rilascio del certificato di registrazione del lavoro alla questura o alla stazione di polizia competenti in base al luogo di svolgimento delle attività o alla sede della persona giuridica o fisica.

Il cittadino di paese terzo o la persona giuridica o fisica che intende avvalersi dei servizi o del lavoro di un cittadino di paese terzo deve allegare alla richiesta scritta per il rilascio del certificato di registrazione del lavoro un contratto adeguato stipulato e un documento di viaggio straniero in corso di validità del cittadino di paese terzo.

Sulla base del certificato di registrazione del lavoro rilasciato, il cittadino di paese terzo può lavorare, per lo stesso datore di lavoro o committente, su tutto il territorio della Repubblica di Croazia senza l'obbligo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6. LAVORO BASATO SU DICHIARAZIONE DI DISTACCO PER LAVORATORI DISTACCATI

Il distacco dei lavoratori provenienti dai Paesi appartenenti al SEE e dalla Confederazione Svizzera, nonché da paesi terzi, è regolato da una legge specifica, ossia la Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende, in gran parte basata sulle disposizioni di diverse direttive dell'Unione europea. L'articolo 5 della Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende definisce come distacco le situazioni in cui un datore di lavoro straniero, nell'ambito della fornitura temporanea o occasionale di servizi transfrontalieri, distacca temporaneamente un lavoratore nella Repubblica di Croazia per un periodo limitato e ciò avviene nei seguenti casi:

- per conto proprio e sotto la propria direzione;
- in base a un contratto stipulato tra il datore di lavoro straniero e il committente in Croazia a cui il servizio è destinato, oppure nella propria filiale o in una società appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro straniero, oppure
- se somministra il lavoratore, in quanto agenzia di lavoro temporaneo, a un committente con sede nella Repubblica di Croazia o che opera nella Repubblica di Croazia.

La durata del distacco è rilevante per l'applicazione del diritto del lavoro:

- per un distacco fino a 12 mesi (con possibilità di richiesta di estensione del distacco per ulteriori 6 mesi), il datore di lavoro è tenuto ad applicare le condizioni di lavoro garantite dalla normativa croata, come previsto dall'articolo 6 della Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende;
- in caso di distacco di lunga durata (oltre 12 o 18 mesi), il datore di lavoro è tenuto a garantire, oltre alle condizioni di lavoro e ai diritti garantiti dall'articolo 6 della Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende, anche tutte le altre condizioni di lavoro che, secondo la normativa o il contratto collettivo esteso, si applicano obbligatoriamente ai lavoratori nazionali nella Repubblica di Croazia.

I lavoratori distaccati possono lavorare in Croazia solo sulla base di una Dichiarazione di Distacco (art. 19 della Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende), tenendo conto che l'articolo 20 della stessa legge stabilisce condizioni aggiuntive specifiche per i cittadini di paesi terzi, a seconda della provenienza del datore di lavoro. Di conseguenza, le formalità e gli obblighi per il datore di lavoro relativi alla Dichiarazione di Distacco dispongono che il datore di lavoro straniero (indipendentemente dal fatto che sia di un Paese SEE, della Svizzera o di un paese terzo) sia tenuto a presentare la Dichiarazione di Distacco.

Ulteriori disposizioni specifiche per i lavoratori distaccati di paesi terzi si trovano nell'articolo 20 della Legge sul distacco dei lavoratori nella Repubblica di Croazia e sull'esecuzione transfrontaliera delle decisioni sulle ammende, che prevede distinzioni in base alla provenienza del datore di lavoro e alla durata del distacco. Se il datore di lavoro ha sede in un Paese appartenente al SEE o in Svizzera e il lavoratore è distaccato nella Repubblica di Croazia per un periodo superiore a 90 giorni, per tale lavoratore distaccato deve essere regolato un soggiorno temporaneo per motivi di lavoro come lavoratore distaccato, in conformità con l'articolo 57, comma 1, punto 8 e comma 3 della Legge sugli stranieri. Se, invece, il datore di lavoro del lavoratore distaccato proviene da paesi terzi, vi è l'obbligo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in conformità con gli articoli 110, punto 5, e 114 della Legge sugli stranieri.

7. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO PER LAVORATORI STAGIONALI (LAVORO SULLA BASE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI UN CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO E DEL PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO)

A un cittadino di paese terzo può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro come lavoratore stagionale, se soddisfa i requisiti per il rilascio di un soggiorno temporaneo e sulla base del parere del Centro per l'impiego croato.

In via eccezionale rispetto a quanto indicato sopra, nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della ristorazione e del turismo, per un periodo fino a 90 giorni, non è necessario effettuare la valutazione del mercato del lavoro, né ottenere il parere della sede o dell'ufficio regionale del Centro per l'impiego croato.

Il lavoratore stagionale può lavorare sulla base di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro per lavoro stagionale fino a 90 giorni o fino a 6 mesi. Un cittadino di paese terzo che arriva in Croazia per lavorare come lavoratore stagionale per un periodo fino a 90 giorni non è tenuto a ottenere un permesso di soggiorno, conformemente all'articolo 168 della Legge sugli stranieri. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro per lavoro stagionale può venir concesso a un lavoratore stagionale se:

- possiede un documento di viaggio straniero in corso di validità per la durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- ha un contratto di lavoro valido;
- ha un alloggio adeguato garantito;
- non rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la salute pubblica;
- non ha un divieto di ingresso e soggiorno nella Repubblica di Croazia né una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per il divieto di ingresso.

Un lavoratore stagionale può lavorare nella Repubblica di Croazia per un massimo di 6 mesi all'anno sulla base del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per lavoro stagionale, dopodiché deve lasciare il territorio croato. All'interno del periodo annuale di 6 mesi, il lavoratore stagionale può prorogare una volta la validità del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per lavoro stagionale presso lo stesso o un altro datore di lavoro. La richiesta di proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per lavoro stagionale deve essere

presentata alla questura o la stazione di polizia almeno 15 giorni prima della scadenza del permesso.

Il Ministero, tramite la questura o la stazione di polizia, è tenuto a prendere una decisione sulla richiesta entro 3 giorni dalla presentazione della debita domanda.

8. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO CARTA BLU UE, LAVORO IN BASE A CARTA BLU UE, RINNOVO DELLA CARTA BLU UE

Un cittadino di paese terzo altamente qualificato può presentare una richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro Carta Blu UE presso una missione diplomatica o un ufficio consolare della Repubblica di Croazia o presso la questura o la stazione di polizia competenti per il luogo di soggiorno.

Anche il datore di lavoro del cittadino di paese terzo altamente qualificato può presentare la richiesta presso la questura o la stazione di polizia competenti per la sede del datore di lavoro o il luogo di lavoro del cittadino di paese terzo.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro Carta Blu UE per un cittadino di paese terzo altamente qualificato costituisce allo stesso tempo un'autorizzazione per soggiorno per motivi di lavoro temporaneo nel territorio della Repubblica di Croazia.

Il permesso viene rilasciato con una validità fino a 2 anni.

Se il contratto di lavoro è stipulato per un periodo inferiore a 2 anni, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro sarà rilasciato per la durata del contratto di lavoro, con un'estensione di ulteriori 3 mesi.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere concesso a un cittadino di paese terzo che, oltre a soddisfare i requisiti per il soggiorno temporaneo, presenta:

1. un contratto di lavoro per lo svolgimento di mansioni altamente qualificate per conto di terzi e sotto la loro direzione, della durata di almeno 1 anno, stipulato con una società commerciale, filiale, rappresentanza, imprenditore artigiano, azienda agricola a conduzione familiare, cooperativa, associazione o ente, registrati nella Repubblica di Croazia;
2. una prova di istruzione superiore, ossia un diploma, un certificato o altro attestato di qualifica formale rilasciato da un istituto di istruzione superiore riconosciuto nel paese di origine;

3. una prova del possesso delle qualifiche richieste in conformità con le normative specifiche sulle qualifiche professionali per lo svolgimento della professione regolamentata indicata nel contratto di lavoro.

Nel contratto di lavoro allegato deve essere specificato il salario lordo annuo, che non deve essere inferiore a 1,5 volte il salario lordo annuo medio, secondo i dati ufficialmente pubblicati dall'autorità nazionale competente in materia di statistica.

Le prove di registrazione della società commerciale, filiale, rappresentanza, impresa artigiana, azienda agricola a conduzione familiare, cooperativa, associazione o ente registrati nella Repubblica di Croazia saranno acquisite d'ufficio dalla questura o dalla stazione di polizia, oppure fornite dal datore di lavoro o dal cittadino di paese terzo.

Un cittadino di paese terzo titolare della Carta Blu UE può lavorare nella Repubblica di Croazia solo nelle mansioni per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e solo presso il datore di lavoro con cui ha instaurato il rapporto di lavoro e per il quale il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è stato emesso.

Il datore di lavoro può impiegare il titolare della Carta Blu UE solo per le mansioni per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In caso di cessazione del contratto di lavoro o di altre condizioni su cui si basa il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il datore di lavoro e il titolare della Carta Blu UE sono tenuti a informare la questura o la stazione di polizia entro 8 giorni dall'insorgere delle circostanze che rappresentano motivo di cessazione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE deve essere presentata alla questura o alla stazione di polizia competenti per il luogo di soggiorno del titolare della Carta Blu UE almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

Il titolare della Carta Blu UE che ha presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro prima della sua scadenza può rimanere nella Repubblica di Croazia fino all'esecutività della decisione sulla richiesta.

**9. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO PER VOLONTARI E TIROCINANTI
(LAVORO SULLA BASE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI UN
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, SENZA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LA
VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E SENZA PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER
L'IMPIEGO CROATO)**

Su richiesta di un cittadino di paese terzo che intende svolgere attività di volontariato nella Repubblica di Croazia nell'ambito di un programma internazionale di scambio e cooperazione per volontariato, o, se il servizio di volontariato è da svolgere al di fuori di tali programmi con l'approvazione dell'autorità competente per l'attuazione del programma di volontariato, può venir rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se egli soddisfa i requisiti per il soggiorno temporaneo e presenta:

1. un accordo con l'entità ospitante registrato nella Repubblica di Croazia, che deve includere:
 - una descrizione del programma di volontariato;
 - la durata del volontariato;
 - le condizioni di svolgimento e supervisione del volontariato;
 - le ore di volontariato;
 - le risorse disponibili per coprire i costi di vitto e alloggio del cittadino di paese terzo;
 - la somma minima di denaro per le piccole spese durante il soggiorno e la formazione per lavorare con minori e gruppi vulnerabili, come previsto dalla normativa sul volontariato, e
2. una prova che l'entità ospitante possiede una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, salvo il caso in cui il volontariato avvenga nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro per un volontario può essere concesso con una validità fino a 1 anno e, in via eccezionale, può essere prorogato per ulteriori 12 mesi se ciò è previsto dai programmi dell'UE per il lavoro e il volontariato.

Su richiesta di un cittadino di paese terzo per un tirocinio presso un'entità ospitante, basato su una Convenzione di formazione ai sensi dell'articolo 110, punto 24, della Legge sugli stranieri, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se soddisfa i

requisiti dell'articolo 59 della Legge sugli stranieri (requisiti per il soggiorno temporaneo) e presenta:

1. un accordo di formazione con l'entità ospitante registrato nella Repubblica di Croazia, che prevede una formazione teorica e pratica e include:
 - una descrizione del programma di formazione, inclusi l'obiettivo educativo o le componenti di apprendimento;
 - la durata del tirocinio;
 - le condizioni di svolgimento e supervisione del tirocinio;
 - le ore di tirocinio e il rapporto giuridico tra il tirocinante e l'entità ospitante e
2. una prova del conseguimento di una qualifica di istruzione superiore nei 2 anni precedenti la data di presentazione della richiesta, oppure una prova di studio in corso con l'obiettivo di conseguire una qualifica di istruzione superiore.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro per un tirocinante è rilasciato con una validità fino a 6 mesi e può essere prorogato per un massimo di ulteriori 6 mesi, se necessario per completare il tirocinio.

10. TRASFERIMENTO INTRA-SOCIETARIO (LAVORO SULLA BASE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI UN CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, SENZA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E SENZA PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO)

Un cittadino di paese terzo soggetto a trasferimento intra-societario è una persona che svolge mansioni dirigenziali, di uno specialista o di un tirocinante e possiede un contratto di lavoro con una società commerciale, una filiale o una rappresentanza con sede in un paese terzo, che lo trasferisce temporaneamente per esigenze professionali o di formazione in una società commerciale, filiale o rappresentanza con sede nella Repubblica di Croazia appartenente alla stessa società commerciale o a società collegate.

Una persona soggetta a trasferimento intra-societario è:

1. dirigente, ovvero una persona in posizione di leadership che gestisce le operazioni dell'entità con sede nella Repubblica di Croazia, operando sotto la supervisione generale o ricevendo direttive dal consiglio di amministrazione o dagli azionisti della società commerciale o da una persona con funzioni equivalenti. Tale posizione include:
 - la gestione dell'entità o di una sua specifica sezione;

- la supervisione e il controllo del lavoro di altro personale dirigente, tecnico o di supervisione;
 - potere decisionale in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in relazione al personale;
2. specialista – una persona che possiede competenze di importanza fondamentale per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità con sede nella Repubblica di Croazia. Nella valutazione delle competenze, si considerano non solo le conoscenze specifiche per l’entità, ma anche l’eventuale possesso di una particolare specializzazione comprovata da qualifiche professionali, inclusa l’esperienza professionale adeguata al tipo di lavoro o attività che richiede competenze tecniche specifiche, nonché l’eventuale appartenenza a un’associazione professionale autorizzata;
 3. tirocinante – una persona in possesso di un diploma di istruzione superiore, trasferita presso un’entità con sede nella Repubblica di Croazia per lo sviluppo della carriera o per partecipare a un programma di formazione in tecniche o metodi aziendali, e che riceve una retribuzione durante il periodo di trasferimento.

Il Ministero, tramite la questura o la stazione di polizia competenti, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro per trasferimento intra-societario a un cittadino di paese terzo qualificato come persona soggetta a trasferimento intra-societario, se questo soddisfa i requisiti per il soggiorno temporaneo di cui all'articolo 59 della presente Legge e se:

1. l'entità con sede nella Repubblica di Croazia e la società commerciale con sede in un paese terzo appartengono alla stessa società o a società collegate;
2. il dirigente o lo specialista è stato impiegato all'interno della stessa società o gruppo societario in modo continuativo per almeno 9 mesi prima della data di trasferimento intra-societario, o per almeno 6 mesi se si tratta di un tirocinante;
3. egli presenta un contratto di lavoro e una dichiarazione di trasferimento da cui risultino:
 - i dettagli sulla durata del trasferimento e la sede di una o più entità coinvolte;
 - la prova che assumerà la funzione di dirigente, specialista o tirocinante in una o più entità;
 - la retribuzione, le altre condizioni di impiego garantite durante il trasferimento intra-societario e la prova che verrà trasferito nuovamente nella società

commerciale, filiale o rappresentanza con sede nel paese terzo, al termine del trasferimento;

- le seguenti condizioni di lavoro risultano garantite dal contratto di lavoro o dalla dichiarazione di trasferimento:
 - a. durata massima dell'orario di lavoro e la durata minima dei periodi di riposo previsti dalla normativa;
 - b. durata minima delle ferie annuali retribuite;
 - c. retribuzione maggiorata per il lavoro straordinario;
 - d. tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prevista dalla normativa;
 - e. divieto di discriminazione previsto dalla normativa;
 - f. misure di protezione previste per le lavoratrici gestanti, le donne che hanno recentemente partorito o che allattano e i lavoratori minorenni, con garanzia delle condizioni di lavoro a livello dei diritti stabiliti dalle normative della Repubblica di Croazia o dai contratti collettivi, la cui applicazione è estesa a tutti i datori di lavoro e lavoratori in uno specifico settore, ramo o attività sulla base di una normativa speciale.
- 4. il dirigente o lo specialista possiede le qualifiche professionali e l'esperienza necessarie per lavorare presso l'entità con sede nella Repubblica di Croazia in cui deve essere trasferito, mentre il tirocinante possiede un diploma di istruzione superiore;
- 5. la retribuzione percepita non è inferiore a quella percepita dai dipendenti nella Repubblica di Croazia che svolgono mansioni comparabili, in conformità con le leggi o i contratti collettivi applicabili;
- 6. la principale finalità dell'istituzione dell'entità nella Repubblica di Croazia non è facilitare la regolamentazione del soggiorno delle persone soggette a trasferimento intra-societario;
- 7. il trasferimento intra-societario per dirigenti e specialisti non supera i 3 anni, mentre per i tirocinanti non supera 1 anno.

In caso di cessazione delle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro per trasferimento intra-societario, il datore di lavoro e la persona soggetta a trasferimento intra-societario sono tenuti a informare la questura o la stazione di polizia entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze.

La durata massima del trasferimento è di 3 anni, per i dirigenti e gli specialisti, e di 1 anno, per i tirocinanti, dopodiché queste categorie di soggetti sono tenute a lasciare la Repubblica di Croazia, a meno che non ottengano il diritto di soggiorno per altri motivi.

Alla scadenza della durata massima del trasferimento, come sopra indicato, una nuova richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per un'altra persona soggetta a trasferimento intra-societario può essere presentata solo dopo un periodo di 6 mesi.

Un cittadino di paese terzo trasferito per lavoro in più Paesi appartenenti al SEE deve presentare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla questura o alla stazione di polizia, se la durata del trasferimento nella Repubblica di Croazia è superiore a quella negli altri Paesi appartenenti al SEE.

La persona soggetta a trasferimento intra-societario sulla base di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro approvato può lavorare in qualsiasi entità con sede nella Repubblica di Croazia che appartiene alla società commerciale o a società collegate con sede in un paese terzo.

Oltre ai diritti menzionati, una persona soggetta a trasferimento intra-societario ha il diritto alla libertà di associazione sindacale e di adesione a un sindacato o a qualsiasi organizzazione professionale, nonché ai diritti e benefici offerti da tali organizzazioni, compreso il diritto alla contrattazione collettiva e alla stipula di contratti collettivi.

Un familiare di una persona soggetta a trasferimento intra-societario può ottenere il soggiorno temporaneo, ai fini del ricongiungimento familiare, in conformità con l'articolo 57, comma 1, punto 1 della Legge sugli stranieri e ha diritto al lavoro e all'autoimpiego, ai sensi delle disposizioni della stessa Legge.

Il Ministero, tramite la questura o la stazione di polizia, esaminerà la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per una persona soggetta a trasferimento intra-societario contemporaneamente alla richiesta di soggiorno temporaneo per ricongiungimento familiare, qualora tali richieste siano presentate contemporaneamente.

La Repubblica di Croazia, su richiesta di un altro Paese appartenente al SEE, consentirà senza ritardi il rientro di una persona soggetta a trasferimento intra-societario a cui è stato concesso un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Croazia, ai sensi del comma 1 di questo articolo e dei componenti della sua famiglia, se:

- in un altro Paese appartenente al SEE è cessato il soggiorno concesso sulla base della mobilità;

- è scaduto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nella Repubblica di Croazia e la persona si trovava in un altro Paese appartenente al SEE durante il periodo di mobilità.

Le persone soggette a trasferimento intra-societario godono dei diritti in conformità con le normative della Repubblica di Croazia e il contratto collettivo che vincola il datore di lavoro, se presente.

11. SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI PERSONALE FONDAMENTALE IN SOCIETÀ COMMERCIALI, FILIALI O RAPPRESENTANZE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (LAVORO SULLA BASE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI UN CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, SENZA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E SENZA PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO)

Un cittadino di paese terzo che svolge mansioni fondamentali in una società commerciale, filiale o rappresentanza di una società commerciale straniera è considerato:

1. una persona in posizione superiore all'interno della società commerciale, filiale o rappresentanza, una persona che gestisce l'attività aziendale, una persona sotto la supervisione generale o direzione del consiglio di amministrazione, degli azionisti o dei soci della società, o una persona che svolge una funzione equivalente, inclusa:
 - la gestione di un dipartimento o sottodipartimento della società;
 - il monitoraggio e la supervisione del lavoro di altri dipendenti, ossia l'esecuzione di compiti di supervisione o direzione;
 - l'autorità di decidere in merito all'assunzione e al licenziamento del personale oppure di fornire raccomandazioni riguardo a tali decisioni o ad altre questioni di gestione delle risorse umane;
2. una persona altamente qualificata che lavora nella società commerciale, filiale o rappresentanza, dotata di competenze specialistiche e/o responsabilità necessarie per la fornitura di servizi, l'uso di attrezzature di ricerca, l'applicazione di tecniche o la gestione delle operazioni della società commerciale, filiale o rappresentanza.

Il personale che svolge compiti fondamentali nelle società commerciali, filiali e rappresentanze può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se presenta un contratto di lavoro e una prova delle qualifiche professionali e dimostra che:

1. il capitale sociale della società commerciale o il patrimonio della società in accomandita semplice o in nome collettivo supera l'importo di € 26.544,56;

2. nella società commerciale, filiale o rappresentanza di una società straniera, sono impiegati a tempo pieno e indeterminato almeno 3 cittadini croati in mansioni diverse da quelle di procuratore, componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, e il cui stipendio lordo è almeno pari allo stipendio medio lordo della Repubblica di Croazia per l'anno precedente, secondo i dati ufficialmente pubblicati dall'autorità nazionale competente in materia di statistica;
3. il suo stipendio lordo è almeno pari a 1,5 volte lo stipendio medio lordo nella Repubblica di Croazia per l'anno precedente, secondo i dati ufficialmente pubblicati dall'autorità nazionale competente in materia di statistica.

Se più cittadini di paesi terzi svolgono mansioni fondamentali per lo stesso datore di lavoro, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere rilasciato se:

1. il capitale sociale della società commerciale o il patrimonio della società in accomandita semplice o in nome collettivo supera l'importo di € 26.544,56;
2. per ogni cittadino di paese terzo impiegato, sono impiegati almeno 3 cittadini croati a tempo pieno e indeterminato in mansioni diverse da quelle di procuratore, componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, e il cui stipendio lordo è almeno pari allo stipendio medio lordo della Repubblica di Croazia per l'anno precedente, secondo i dati ufficialmente pubblicati dall'autorità nazionale competente in materia di statistica;
3. il loro stipendio lordo è almeno pari a 1,5 volte lo stipendio medio lordo nella Repubblica di Croazia per l'anno precedente, secondo i dati ufficialmente pubblicati dall'autorità nazionale competente in materia di statistica.

12. AUTOIMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI (LAVORO SULLA BASE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO O DI UN CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, SENZA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E SENZA PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO)

Un cittadino di paese terzo che si autoimpiega in una società commerciale o in un'attività artigianale di cui è unico proprietario può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se presenta un contratto di lavoro e un attestato di qualifiche professionali e se:

1. ha investito almeno € 26.544,56 nella costituzione della società commerciale o dell'attività artigianale;

2. impiega a tempo pieno e indeterminato almeno 3 cittadini croati, il cui stipendio lordo è almeno pari allo stipendio medio lordo della Repubblica di Croazia per l'anno precedente, secondo i dati ufficialmente pubblicati dall'autorità nazionale competente in materia di statistica;
3. il suo stipendio lordo mensile è almeno pari a 1,5 volte lo stipendio medio lordo mensile nella Repubblica di Croazia, secondo l'ultimo dato ufficiale pubblicato dall'autorità nazionale competente in materia di statistica, e dimostra che il reddito generato dall'attività autonoma è almeno pari a 1,5 volte lo stipendio medio lordo mensile nella Repubblica di Croazia, secondo l'ultimo dato ufficiale pubblicato dall'autorità nazionale competente in materia di statistica.

13. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO STRATEGICO (LAVORO SULLA BASE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO E LAVORO O DI UN CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO, SENZA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E SENZA PARERE POSITIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO CROATO)

Un cittadino di paese terzo che arriva in Croazia per realizzare progetti di investimento strategico o che è titolare di incentivi secondo le normative che regolano il settore della sanità, può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro se soddisfa i requisiti per l'autorizzazione al soggiorno temporaneo e se:

1. svolge mansioni fondamentali all'interno di una società commerciale, filiale o rappresentanza nella Repubblica di Croazia, o detiene una quota di almeno il 51% in tale società, la quale è titolare di incentivi secondo la normativa sugli investimenti oppure realizza progetti di investimento strategico ai sensi della normativa sui progetti strategici della Repubblica di Croazia;
2. svolge attività o realizza progetti nella Repubblica di Croazia in base ad accordi internazionali di assistenza tecnico-specialistica stipulati dalla Repubblica di Croazia con un'organizzazione internazionale.

Il Ministero, tramite la questura o la stazione di polizia competenti, è tenuto a prendere una decisione sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per il cittadino di paese terzo entro 15 giorni dalla presentazione della debita domanda.

14. NOMADI DIGITALI

La Legge sugli stranieri introduce il concetto di nomade digitale come cittadino di un paese terzo che è impiegato o svolge attività tramite tecnologie di comunicazione per un'azienda o per la propria azienda non registrata nella Repubblica di Croazia e che non esegue lavori né fornisce servizi per datori di lavoro presenti sul territorio della Repubblica di Croazia. In base alla Legge sugli stranieri, un nomade digitale può essere un lavoratore con contratto di lavoro con un datore di lavoro situato in un altro paese e che opera da remoto, oppure una persona autoimpiegata.

A uno straniero che soddisfa i requisiti per essere considerato nomade digitale viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio croato, il che permette un soggiorno fino a 1 anno nella Repubblica di Croazia, anziché il limite massimo di 90 giorni che altrimenti si applicherebbe a uno straniero in assenza di questa specifica categoria.